



CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA

(art. 125 c. 10 D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.)

CONTENITORE MONOUSO IN POLIPROPILENE

**colore neutro - precaricato c/formalina (formaldeide 4%) neutra
tamponata al 10% a circuito chiuso (sistema che escluda la
possibilità di contatto e inalazione degli operatori con la
formaldeide nell'esecuzione della corretta modalità operativa)
volume circa 20 ml c/etichetta o serigrafia a colori – fabbisogno
ANNUALE 10.000 pezzi.**

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA	4
ART. 2 - QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO	4
ART. 3 - RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	4
ART. 4 – DURATA DELLA FORNITURA.....	4
ART. 5 - FABBISOGNO.....	5
ART. 6 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA.....	6
ART. 7 – OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO	6
ART. 8 - PREZZO.....	6
ART. 9 – REVISIONE PREZZI	8
ART. 10 – LETTERA D'ORDINE, TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA DELLA MERCE	8
ART. 11 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA	10
ART. 12 - FORNITURA CONTO DEPOSITO	10
ART. 13 - GARANZIA DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA.....	11
ART. 14 – PENALI PER INADEMPIMENTO.....	11
ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	12
ART 16 – FATTURAZIONE.....	14

ART 17 - INTERESSI MORATORI	14
ART 19 - DIVIETO CESSIONE CREDITI.....	14
ART. 19 - FORO COMPETENTE.....	14

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato speciale, unitamente agli atti di gara nel loro complesso, disciplina i rapporti contrattuali derivanti dall'espletamento della procedura di gara ai sensi del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per l'acquisizione della fornitura di PRODOTTI monouso necessari all'attività dell'A.O. – lotto unico dettagliatamente descritta, per quantità e qualità, nell'allegato n. 1, ELENCO E DESCRIZIONE DEI LOTTI, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

ART. 2 - QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO

L'appalto è soggetto alle norme previste dal bando di gara, dal disciplinare di gara e relativi allegati, dal presente capitolato speciale, dal D.Lgs 12.4.2006, n. 163 s.m.i., dal DPR 207/2010, dal Capitolato Generale d'Oneri approvato con L.R. 22.4.89, n. 22 e s.m.i.. Si applicano, inoltre, le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, nonché quelle che potranno essere emanate durante la gestione della fornitura.

ART. 3 - RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile della procedura di affidamento è il Direttore della UOC Approvvigionamenti e Gestione Procedure e Contratti per il Programma Edilizio.

Il Responsabile della corretta esecuzione del contratto viene individuato nella persona del Direttore della UOC Farmacia.

Al Responsabile della corretta esecuzione del contratto è attribuita la funzione di ordinazione della fornitura, vigilanza e controllo sul mantenimento dei livelli di qualità e di efficacia, efficienza ed economicità delle prestazioni rese dall'Esecutore e i conseguenti adempimenti, quali il rilascio della documentazione attestante la regolarità della fornitura, necessari per la liquidazione dei corrispettivi.

Ai sensi dell'art. 301 del DPR 207/2010, il Direttore dell'esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. A tal fine, il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal DPR 207/2010, segnalando al RUP le eventuali inadempienze contrattuali della/e Impresa/e aggiudicataria/e al fine dell'applicazione delle penali e della risoluzione del contratto.

ART. 4 – DURATA DELLA FORNITURA

La durata della fornitura dei prodotti oggetto di gara è fissata in 12 mesi a decorrere dalla data in cui il contratto è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 12, del D.Lvo 163/2006 s.m.i., chieda l'esecuzione anticipata del contratto, nei modi ed alle condizioni previste dal DPR 207/2010.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 11, comma 9 del D.Lvo 163/2006 s.m.i. e 302 del D.P.R.207/2010, l'Azienda si riserva la facoltà, in casi di comprovata

urgenza, di autorizzare, con apposito provvedimento debitamente motivato, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione è divenuta definitiva e prima della stipula del contratto.

L'Azienda si riserva, inoltre, la facoltà di concordare esplicitamente con l'impresa aggiudicataria l'eventuale rinnovo del contratto, di anno in anno, fino ad un massimo di ulteriori due anni.

Alla scadenza contrattuale, l'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute, per ulteriori sei mesi, ovvero fino a quando l'Azienda non abbia provveduto alla stipula di un nuovo contratto.

ART. 5 - FABBISOGNO

Le quantità del materiale, che vengono espresse nell'allegato n. 1, sono indicative e, quindi, non vincolano l'Azienda, che si riserva la facoltà di rimodularle in ragione delle effettive necessità.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Azienda può chiedere e l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di accettare, ai sensi dell'art. 311 D.P.R. 207/2010, una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

In ogni caso, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino, a carico dell'esecutore, maggiori oneri.

L'Azienda si riserva, inoltre, la facoltà, nel corso dell'esecuzione del contratto, di ordinare anche altri prodotti, aventi la medesima CND di quelli oggetto della gara, non espressamente indicati nel capitolato tecnico, purchè i prodotti stessi rientrino nelle tipologie dei lotti aggiudicati al Fornitore e siano presenti nel listino depositato in sede di gara, ferma restando l'applicazione della percentuale di sconto indicata nell'offerta economica per la medesima CND.

Nel caso in cui, per prodotti appartenenti alla medesima CND, l'impresa aggiudicataria abbia presentato, nella predetta offerta, percentuali di sconto diversificate, l'Azienda applicherà sui prodotti di listino la percentuale di sconto più alta tra quelle offerte per la medesima CND.

L'impresa aggiudicataria si impegna, altresì, a sostituire i prodotti aggiudicati, forniti o da fornire, con merce di pari valore a semplice richiesta della stazione appaltante nei casi in cui, per motivi sopravvenuti correlati a situazioni di eccezionalità ed imprevedibilità, l'impiego dei prodotti stessi non risultasse più rispondente alle esigenze tecnico-funzionali dei settori di utilizzo interessati.

Nel caso in cui i prodotti aggiudicati vengano sostituiti o affiancati da altri di più recente produzione, sarà facoltà dell'Azienda acquistare i nuovi prodotti, corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in sede di gara, ovvero rifiutarli, a suo insindacabile giudizio, qualora i nuovi prodotti vengano ritenuti non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo.

ART. 6 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

L'oggetto della fornitura per tutta la durata contrattuale dovrà risultare dotato delle caratteristiche riportate nell'allegato n. 1 - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO - che costituisce parte integrante del presente Capitolato Speciale.

I prodotti offerti devono essere confezionati e imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e lo stoccaggio nel periodo di validità degli stessi.

Le imprese concorrenti sono tenute ad offrire unicamente i prodotti aventi le caratteristiche tecniche richieste nel presente Capitolato e a produrre corrispondente campionatura.

I prodotti medico-chirurgici non conformi a quanto sopra indicato determinano la non ammissione del concorrente relativamente al prodotto per il quale ha presentato offerta.

Non saranno prese in considerazione offerte alternative.

ART. 7 – OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITA' DELL' AGGIUDICATARIO

L'impresa aggiudicataria si impegna a fornire per tutta la durata contrattuale gli stessi prodotti offerti in gara per marca e modello (codice articolo) di produzione.

L'impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 34, comma 35, della legge del 17/12/2012, n. 221, è tenuta, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, al pagamento delle spese sostenute dall'Azienda per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (pubblicazione dell'estratto del bando di gara su due quotidiani a tiratura nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo di esecuzione del contratto). Detto pagamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria dell'Azienda – UNICREDIT Banca di Roma, Agenzia n. 79 Roma - ABI 02008 CAB 05186 CIN G IBAN IT31G0200805186000400007365 BIC/SWIFT UNICRITM1B46 – presso Ospedale S. Giovanni, Via dell'Amba Aradam n. 8, 00184 - Roma (Interno edificio – Sala Mazzoni) sul c/c 000400007365 intestato ad Azienda Ospedaliera S. Giovanni – Addolorata, specificando la causale del versamento e la data.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria, relativamente alla fornitura oggetto della gara, tutte le imposte e le tasse esistenti al momento della presentazione dell'offerta o sopravvenute in seguito, esclusa l'I.V.A. che è a carico della stazione appaltante.

Sono a completo carico dell'impresa aggiudicataria tutti gli oneri, anche tributari, e le spese contrattuali, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione.

E', altresì, a carico dell'impresa aggiudicataria ogni altro onere, spesa o rischio relativo al trasporto, all'imballaggio ed al facchinaggio, nonché ai mezzi utilizzati ed al personale impiegato, con particolare riferimento alle assicurazioni obbligatorie ed agli obblighi previdenziali previsti dalla normativa vigente.

Le spese per eventuali perizie che, nel corso della fornitura, l'Azienda intendesse far eseguire per verificare la rispondenza del prodotto fornito alla qualità ed alle caratteristiche previste nel contratto e negli altri atti di gara, saranno, in caso di riscontrata mancata rispondenza, a carico dell'impresa aggiudicataria.

L'impresa aggiudicataria garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

I prodotti forniti dovranno essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, l'impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'impresa aggiudicataria non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della stazione appaltante.

E' fatto divieto assoluto di sospendere o interrompere la fornitura anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell'Azienda, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla normativa vigente a favore dell'impresa aggiudicataria.

L'impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, ha l'obbligo di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti entro sette giorni dalla loro accensione e/o variazione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 8 – PREZZO

Il prezzo unitario di aggiudicazione di ogni singolo articolo si intende comprensivo di tutte le spese di imballaggio, spedizione, rischi di viaggio, restituzione e sostituzione, con la sola esclusione dell'I.V.A.

I corrispettivi sono dovuti esclusivamente per consegne di fornitura richieste con regolare lettera d'ordine emessa in via informatica e sottoscritta dal Direttore della esecuzione del contratto.

In caso di richiesta di materiali da parte degli utilizzatori, l'impresa aggiudicataria, per poter ottenere il riconoscimento del corrispettivo, è tenuta, prima di eseguire la consegna, ad acquisire regolare lettera d'ordine

Qualora nelle more dell'aggiudicazione o nel corso dell'esecuzione del contratto vengano attivati, a seguito di eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposte dallo Stato o dalla Regione Lazio, processi d'acquisto centralizzati o aggregazione d'acquisto tra più aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'approvvigionamento della fornitura di cui trattasi, l'Azienda si riserva la facoltà di richiedere all'impresa aggiudicataria l'adeguamento dei prezzi alle condizioni previste nelle predette procedure d'acquisto, se ritenute più convenienti sia sotto il profilo economico che sotto quello organizzativo.

Nel caso di mancata adesione dell'impresa aggiudicataria a tale richiesta, sarà facoltà dell'Azienda di risolvere il contratto relativamente ai prodotti in questione, senza che l'impresa aggiudicataria possa avanzare diritto alcuno, tranne quello di ottenere il corrispettivo per le prestazioni eventualmente eseguite.

ART. 9 – REVISIONE PREZZI

I corrispettivi offerti in gara per la fornitura si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura, fatto salvo quanto previsto dall'art. 115 D. Lgs. 163/2006.

L'eventuale richiesta di adeguamento, dopo il primo anno di validità dell'appalto, dovrà essere rivolta all'Azienda mediante lettera raccomandata A/R almeno quattro mesi prima della scadenza dell'anno contrattuale.

A tale richiesta dovrà essere allegata la documentazione attestante gli aumenti nel costo della manodopera e la dichiarazione ISTAT attestante gli incrementi intervenuti nel costo dei materiali calcolati sulla base dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Le istanze non corredate da tale documentazione non saranno prese in considerazione.

ART. 10 – LETTERA D'ORDINE, TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA DELLA MERCE

L'impresa aggiudicataria potrà effettuare la consegna dei prodotti soltanto a seguito dell'emissione di apposita Lettera d'Ordine.

~~Qualora il prezzo indicato sulla Lettera d'Ordine non venga riconosciuto conforme a quello pattuito, l'impresa è tenuta a sospendere la consegna e a farne immediata e diretta segnalazione alla UOC Farmaciaci.~~

La UOC Farmacia procederà, nel caso di errore nell'emissione di Lettera d'ordine, a rettifica. E' sospesa la decorrenza del tempo di consegna.

La consegna in esecuzione di Lettera d'ordine con prezzo errato di importo minore rispetto a quello pattuito verrà intesa come accettazione di prezzo scontato.

La consegna in esecuzione di Lettera d'ordine con prezzo errato di importo maggiore rispetto a quello pattuito obbliga l'impresa aggiudicataria all'emissione di nota di credito per la corrispondente differenza di prezzo, a semplice richiesta della stazione appaltante.

La consegna dovrà essere eseguita nel luogo e nei tempi e nei modi indicati nella Lettera d'ordine.

La consegna dovrà avvenire franca di ogni rischio, spesa di trasporto, di assicurazione e di ogni altra spesa accessoria, con la sola esclusione dell'I.V.A., **entro e non oltre sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Lettera d'Ordine** salvo diverso termine indicato nella lettera d'ordine.

Dovranno di volta in volta essere consegnati prodotti con **validità non inferiore a 3/4 della durata massima**, ove prevista una data di scadenza del confezionamento.

In casi di necessità contingenti e di urgenza, l'impresa aggiudicataria dovrà essere in grado di far fronte ad eventuali richieste con la massima tempestività, mettendo a disposizione i prodotti occorrenti nel più breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre 48 ore dalla relativa richiesta.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a dare tempestiva e contestuale comunicazione alla UOC Farmacia e alla UOC Approvvigionamenti di ogni impedimento alla consegna.

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non effettui la consegna nei termini previsti, l'Azienda provvederà ad applicare le penali nella misura e con le modalità di cui al n.

1 del successivo articolo 14 del presente capitolato e ad acquistare i prodotti presso le imprese non aggiudicatrici, procedendo ad interpellarle secondo l'ordine della graduatoria di aggiudicazione. In tal caso l'Azienda addebiterà all'impresa aggiudicataria inadempiente la differenza fra il maggior prezzo pagato ed il prezzo previsto nel contratto, procedendo all'escussione della cauzione definitiva fino a concorrenza di tale differenza di prezzo.

In caso di reiterata inosservanza del termine di consegna per tre volte consecutive, l'impresa aggiudicataria potrà essere considerata inadempiente e il contratto risolto di diritto, con le conseguenze di cui al successivo articolo 15 del presente capitolato.

I materiali oggetto della fornitura devono corrispondere per qualità, quantità e confezioni a quanto previsto dal presente Capitolato e dagli altri atti di gara.

L'accertamento di tale corrispondenza avverrà ad insindacabile giudizio del Farmacista responsabile del Magazzino della UOC di Farmacia competente.

La confezione deve riportare almeno tutte le informazioni previste al punto 13 dell'allegato I Direttiva Comunitaria 93/42/CEE recepita con D.Lgs. 46/97 e quanto indicato al precedente art.6.

Eventuali avvertenze o precauzioni dovranno essere chiaramente leggibili. I prodotti, ove richiesto, dovranno essere corredati di foglio illustrativo in lingua italiana.

La merce, all'atto della consegna, dovrà risultare accompagnata da regolare Documento di Trasporto in triplice copia, perfettamente conforme e corrispondente alla Lettera d'Ordine, con l'esatta indicazione dei codici prodotto, delle descrizioni prodotti, quantità e numero di lotto.

Una copia del Documento di Trasporto sarà restituito per ricevuta.

La firma all'atto di ricevimento della merce non impegna l'Azienda circa la verifica quali-quantitativa del contenuto; l'Azienda si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine sia alla non corrispondenza quantitativa fra i prodotti consegnati e quelli richiesti con la lettera d'ordine, sia la non conformità dei prodotti consegnati alle caratteristiche tecniche previste dal presente Capitolato e dagli altri atti di gara, entro otto giorni lavorativi decorrenti dalla data di consegna.

Nel caso in cui venga riscontrata una mancata conformità dei prodotti consegnati alle caratteristiche qualitative previste dal presente Capitolato o dagli altri atti di gara, l'Azienda richiederà al fornitore la sostituzione dei prodotti non accettati entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui al n. 3 del successivo articolo 14 del presente Capitolato.

Qualora la sostituzione non fosse possibile, l'Azienda provvederà ad acquistare i prodotti presso le imprese non aggiudicatrici, procedendo ad interpellarle secondo l'ordine della graduatoria di aggiudicazione. In tal caso l'Azienda addebiterà all'impresa aggiudicataria inadempiente la differenza fra il maggior prezzo pagato ed il prezzo previsto nel contratto, procedendo all'escussione della cauzione definitiva fino a concorrenza di tale differenza di prezzo. L'Azienda si riserva, altresì, la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di agire per ottenere il risarcimento di ogni ulteriore danno che dall'eventuale risoluzione possa derivare.

Nel caso in cui venga riscontrata una difformità di quantità fra i prodotti consegnati e quelli richiesti con la lettera d'ordine, l'Azienda potrà:

- nell'ipotesi di fornitura di quantitativi maggiori rispetto a quelli richiesti, darne comunicazione al fornitore, che dovrà provvedere all'immediato ritiro dei prodotti erroneamente consegnati;
- nell'ipotesi di fornitura di quantitativi minori rispetto a quelli richiesti, richiedere al fornitore la consegna dei restanti quantitativi entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta e, ove il fornitore non ottemperi, procedere all'applicazione delle penali previste nel successivo articolo 14 del presente Capitolato.

In ogni caso, qualora al momento dell'utilizzo dei prodotti forniti venissero rilevati vizi o difformità dei prodotti medesimi non riconoscibili in precedenza, l'Azienda potrà richiederne la sostituzione entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta ovvero provvedere all'applicazione di quanto previsto dal successivo articolo 15 del presente Capitolato.

L'impresa aggiudicataria deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, vengano rigorosamente osservate le idonee modalità per la buona conservazione dei prodotti.

Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire il grado di pulizia previsto fino al momento dell'uso e l'eventuale sterilità.

I prodotti forniti che risultino alla consegna prossimi alla scadenza o già scaduti verranno restituiti e l'impresa aggiudicataria tenuta all'immediata sostituzione.

Gli imballi che presentino difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati a giudizio degli addetti al Magazzino della UOC di Farmacia, e l'impresa aggiudicataria sarà tenuta all'immediata sostituzione.

Nella liquidazione delle fatture non verrà tenuto conto dei costi ulteriori per il ritiro e sostituzioni, eventuali somme addebitate per le spese di imballaggio, trasporto, facchinaggio, bolli ecc., resteranno a totale carico del fornitore, in quanto comprese nel prezzo di aggiudicazione.

Nel caso di prodotti posti in sequestro dal Ministero della Salute o, comunque, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, l'impresa aggiudicataria dovrà ritirare tali prodotti a proprie spese, con conseguente accredito nei confronti di questa Azienda.

ART. 11 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA

E' facoltà dell'Azienda procedere alla modifica dell'aggiudicazione in caso di immissione in commercio di realizzazioni tecnologicamente piu' evolute dei prodotti oggetto di aggiudicazione, qualora le stesse, a parità di tutte le altre condizioni di aggiudicazione, siano ritenute, secondo motivato parere condiviso dal medico utilizzatore e dal Direttore della UOC di Farmacia, appropriate per rendimento e funzionalità.

ART. 12 - FORNITURA CONTO DEPOSITO

A successiva eventuale richiesta dell' Azienda , formulata sulla base delle indicazioni dei Direttori delle UU.OO.CC. competenti, l'impresa aggiudicataria è tenuta a consentire la fornitura in *conto deposito* con modalità da negoziare e aggiudicare con apposito atto deliberativo.

ART. 13 - GARANZIA DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

A garanzia degli obblighi contrattuali, l'impresa aggiudicataria è tenuta, ai sensi dell'art 113 D.L.vo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i, a costituire garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell'importo contrattuale entro il termine stabilito nella notifica di aggiudicazione (10 giorni).

Detta garanzia deve prevedere espressamente, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art 113 D.L.vo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva si intende costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dallo svolgimento della fornitura (anche di quelli per l'inadempimento dei quali è prevista l'applicazione di penali, con conseguente diritto dell'Azienda di procedere all'escussione della cauzione definitiva fino a concorrenza dell'importo delle penali), nonché, in caso di risoluzione del contratto e di conseguente esecuzione dello stesso in danno dell'impresa aggiudicataria inadempiente, delle spese in più sostenute dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'impresa aggiudicataria è tenuta in ogni momento, entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante, ad integrare la cauzione qualora il suo importo, nel corso del rapporto contrattuale, dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa.

La cauzione definitiva sarà restituita solo dopo la liquidazione dell'intero corrispettivo, sempre che siano stati tacitati tutti i diritti dell'Azienda e definite tutte le eventuali controversie, sia amministrative che giudiziarie, insorte e sia stato, inoltre, effettuato dall'Esecutore l'integrale pagamento di ogni onere fiscale e di quanto altro comunque da lui dovuto.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 D. Lgs. 163/2006 da parte della stazione appaltante, che provvederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali, sia provvisori che definitivi.

ART. 14 – PENALI

1) Qualora l'impresa aggiudicataria non effettui la consegna totale o parziale della merce nei termini previsti nel presente Capitolato e tale inadempimento non sia imputabile all'Azienda ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la stazione appaltante provvederà ad applicare al fornitore una penale di importo pari al 10% del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento.

2) Per ogni giorno di ritardo nelle singole consegne (anche se parziali), non imputabile all'Azienda ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la stazione appaltante provvederà ad applicare al fornitore una penale di importo pari al 5% del valore della fornitura oggetto del ritardo.

3) In caso di consegna di prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche previste dal presente capitolato o dagli altri atti di gara ovvero affetti da vizi tali da renderli inadatti all'uso, al fornitore verrà applicata una penale di importo pari al 10% del valore dei prodotti non conformi e/o viziati. Con la comunicazione scritta con cui notifica al fornitore inadempiente la mancata accettazione dei prodotti non conformi e/o viziati, l'Azienda chiede al fornitore di provvedere alla sostituzione di tali prodotti entro il termine perentorio di tre giorni dalla ricezione della comunicazione.

Trascorso invano tale termine, al fornitore verrà applicata, per ogni giorno di ritardo nella consegna, una penale di importo pari al 5% del valore della fornitura oggetto del ritardo.

4) Qualora vengano accertate a carico dell'impresa aggiudicataria le inadempienze di cui ai punti precedenti, l'Azienda provvederà a notificare alla stessa, tramite raccomandata A/R, la contestazione relativa all'inadempienza riscontrata, assegnando un termine di cinque giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della contestazione, per la presentazione delle controdeduzioni scritte. Trascorso invano tale termine ovvero nel caso in cui dette controdeduzioni siano ritenute insoddisfacenti o inaccettabili, l'Azienda procederà all'applicazione delle penali come sopra indicate.

5) La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale.

6) L'Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, potrà provvedere all'escussione della cauzione definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal fornitore senza necessità di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

7) Le inadempienze che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo fanno sorgere, in capo all'Azienda, il diritto di acquistare i prodotti oggetto di gara presso altre imprese in danno del fornitore inadempiente. In tal caso, sia la differenza tra l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggior onere e danno comunque derivante all'Azienda resterà a carico dell'impresa inadempiente.

8) L'applicazione delle penali non esclude in ogni caso il diritto dell'Azienda al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento dell'impresa aggiudicatrice, né qualsiasi altra azione legale che l'Azienda intenda eventualmente intraprendere.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'Azienda potrà assegnare all'aggiudicatario, mediante lettera raccomandata A/R, un termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente tale termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.).

Si prevede espressamente che il contratto si risolva di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi

- emanazione, nei confronti dell'appaltatore, di un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli artt. 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011;
- passaggio in giudicato di una sentenza di condanna per i delitti previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., dagli articoli 314, comma 1, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 c.p., nonché per reati di usura e riciclaggio e per frodi nei confronti della stazione appaltante, di subappaltatori e di lavoratori;
- violazione della normativa di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, più in generale, delle norme e delle leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;
- violazione dei contratti collettivi di lavoro nazionale e territoriali, nonché violazioni delle norme relative al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori;
- cessione dell'azienda, cessazione di attività, fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente a termini di legge;
- revoca, ritiro, decadenza, sospensione, e annullamento delle autorizzazioni di legge previste dalla normativa vigente per la produzione e la commercializzazione dei prodotti offerti;
- violazione della normativa antimafia;
- interruzione o sospensione della fornitura che non dipenda da caso fortuito e/o forza maggiore
- ritardo nella fornitura tale da rendere la stessa non più di interesse per l'Azienda;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto;
- violazioni delle prescrizioni relative al subappalto e/o alla cessione del contratto.
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario, ai sensi della normativa vigente, nel corso della procedura di gara.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della fornitura fino alla scadenza naturale dell'appalto.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

L'Azienda provvederà ad addebitare alla impresa aggiudicataria inadempiente la differenza fra le maggiori spese sostenute e quelle previste dal contratto risolto

Le somme necessarie al sostenimento di tali spese sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti vantati dall'impresa nei confronti dell'Azienda, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno che da tale risoluzione possa derivare all'Azienda.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

ART 16 – FATTURAZIONE

Le fatture relative alla consegna della merce devono essere indirizzate ad: **Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata, Via dell' Amba Aradam 9 00184 Roma**, e devono tassativamente indicare il numero del relativo D.D.T. e il relativo ordine dell' Azienda Ospedaliera, pena il rifiuto.

ART 17 - INTERESSI MORATORI

L'Azienda si impegna a pagare entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Il termine si intende automaticamente interrotto in caso di contestazione scritta in merito alla regolare esecuzione del contratto, notificata entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento della fattura.

Trascorso tale termine, in caso di mancato pagamento, la ditta aggiudicataria si impegna a richiedere direttamente ed esclusivamente il pagamento degli interessi moratori senza alcun addebito di spese legali per il recupero del credito.

ART 18 - DIVIETO CESSIONE CREDITI

Ai sensi dell'art.1260 - 2° Comma del Codice Civile e in esecuzione della deliberazione n. 775 del 27/10/1995 non sono consentite cessioni a terzi, sotto qualsiasi forma, a qualsiasi titolo e qualsivoglia motivo dei crediti derivanti dai contratti stipulati a seguito della aggiudicazione della presente gara.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente per la decisione delle controversie eventualmente insorte è esclusivamente quello di Roma.

Il Direttore
U.O.C. Approvvigionamenti e Gestione Procedure
e Contratti per il Programma Edilizio
(Dott.ssa Angela Giuzio)

La Ditta, ai sensi dell'art. 1341 del C.C., dichiara di accettare espressamente ed incondizionatamente tutti gli articoli del presente Capitolato Speciale con particolare riferimento agli articoli 13, 15, 16, 18 e 19 dello stesso Capitolato.

Timbro e firma